



COMUNE DI MONTALDO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. e Fax 011.9408089 – 011.9406878

ORDINANZA N. 02/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE CAMERE N° 132 E 135 E DOCCIA SPA PER DISINFEZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “IL CASTELLO” UBICATO A MONTALDO TORINESE IN VIA DEL CASTELLO N. 6

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Vista la nota prot. n. protocollo 14675 del 13/03/2024 dell’Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 13/03/2024 al prot. n. 959 con la quale si richiedeva l’emissione di ordinanza urgente di divieto di utilizzo delle camere nn. 132, 135 e doccia SPA a causa della contaminazione nell’impianto idrico dalla Legionella pneumophila sg 1 presso la struttura ricettiva denominata “Castello di Montaldo” sita in Via del Castello n. 6 a Montaldo Torinese (Rif. Verbale di prelievo n. 12C/24).

Constatato che l’Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito tutti i sopralluoghi ed accertamenti in loco, necessari, al fine di determinare l’effettiva contaminazione da Legionella presso l’impianto idrico presso la struttura “Castello di Montaldo” in quanto non conformi alle Linee Guida Ministeriali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all’Accordo di Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07/05/2015;

Considerato che quanto descritto e dettagliato dal rapporto fornito dall’ASL TO5 può risultare di pregiudizio per la salute pubblica.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la messa in sicurezza ed a norma dell’impianto.

Dato atto che il Sindaco risulta avere competenza in materia igienica e di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che testualmente recita: “.... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale....”

Attesa la propria competenza all’emissione del presente provvedimento avente carattere contingibile ed urgente per motivi sanitari e di salute pubblica.

Visto il relativo Regolamento d’attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Visto il D.Lgs 26.03.2010 n. 59;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 “T.U.E.L.”

ORDINA

Al Responsabile della Società denominata “**BEST DESTINATION SRL**” (P.iva 09639860965) con sede a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 nella persona del Sig. Giuseppe Remondi domiciliato per la carica a Milano (MI) in Via Mauro Macchi n. 8 Legale Rappresentante della Società proprietaria del plesso immobiliare denominato “Castello” sito a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6:

1. **il divieto di utilizzo delle camere n° 132-135 e doccia della SPA della struttura ricettiva “Castello di Montaldo”,** sita in Piazza Superga, 1 a Montaldo Torinese (TO);
2. **di effettuare le azioni correttive e con aggiornamento del protocollo di gestione del rischio secondo quanto previsto dalle citate Linee guida e precisamente:** *“...è necessaria la disinfezione dell’impianto e deve essere effettuata una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive. L’impianto idrico deve essere ricampionato, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi.”*
3. **che dopo la disinfezione** dell’impianto di cui al precedente punto 2, il controllo microbiologico venga ripetuto periodicamente come previsto dalle Linee Guida Ministeriali, e più precisamente:
 - dopo circa 48 ore dalla disinfezione;
 - se il risultato è negativo, dopo un mese;
 - se anche il secondo controllo risulta negativo, dopo tre mesi;
 - in caso si confermi, anche con il terzo controllo la negatività, dopo sei mesi o periodicamente, secondo quanto previsto dalla valutazione e dal relativo piano di controllo del rischio.**I prelievi devono essere effettuati in punti che siano rappresentativi dell’intero impianto.**
Nel caso in cui uno dei campionamenti evidenzi positività, essa dovrà comportare un’ulteriore azione di controllo da valutarsi sulla base delle tabelle 6-7 delle Linee Guida e di quanto raccomandato dal Responsabile della valutazione del rischio.
4. Di predisporre idonea documentazione tecnica, mediante referti analitici rilasciati da laboratorio qualificato, attestante l’intervento di bonifica eseguito ed esteso a tutte le utenze presenti nella struttura nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi di cui all’Accordo di Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07/05/2015, da inviare al SISP dell’ASLTO5:
 - **nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla data della presente, di una prima relazione attestante le misure messe in atto nell’immediato;**
 - **successivamente, non appena in possesso dei risultati delle analisi effettuate sui controlli immediati, ulteriore relazione che, oltre a trasmettere i citati risultati, riporti le successive azioni intraprese.** Altresì dovranno essere inviati al competente ASL TO5 (Igiene e Sanità Pubblica) i risultati delle analisi eseguite sui successivi controlli;
 - **copia della revisione del documento della valutazione e gestione del rischio legionellosi redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali** di cui all’accordo Governo Regioni prot. n. 79/CSR del 07.05.2015 (recepite con DGR Regione Piemonte 04/08/2016 n. 74-3812)

5. Di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e misure di sicurezza indicate nella segnalazione nota prot. n. 14675 del 13/03/2024 dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica pervenuto a questo ente in data 13/03/2024 al prot. n. 959 ed allegato alla presente (**che ne forma parte integrante e sostanziale**).
6. Il riutilizzo delle camere 132-135 e della doccia della SPA è subordinato a valutazione positiva da parte dell'Azienda A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle opere intraprese.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;
- la trasmissione in copia al Sig. REMONDI Giuseppe legale rappresentante della società BEST DESTINATION SRL titolare della struttura in oggetto, agli organi delle forze dell'ordine, all'ASL TO5 e alla Prefettura di Torino.

Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza del presente atto.

AVVERTE

contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 1034/71 e della legge 241/90 può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali posizionati, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento di esecuzione.

- Ai trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti sanitari
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
GAIOTTI Sergio
Firmato su originale



